

VADEMECUM LUPO

Protocollo multidisciplinare
antibraconaggio e strategia locale antiveleno



LIFE12 NAT/IT/000807



LIFE WOLFALPS

www.lifewolfalps.eu

VADEMECUM LUPO

Protocollo multidisciplinare antibraconaggio e strategia locale antiveleno
Multidisciplinary protocol on anti-poaching and anti-poisoning local strategy

PROGETTO LIFE12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS

A cura del “Gruppo di lavoro lupo”, Mattei L., Sammarone L., Panella M. e Papitto G.,
Corpo Forestale dello Stato | Ispettorato Generale Divisione 7ª
Via G. Carducci 5 • tel 0646657163.

Con il contributo dei partner del Progetto LIFE WOLFALPS.



LIFE WOLFALPS

www.lifewolfalps.eu

Indicazione per la citazione:

Mattei L., Sammarone L., Panella M. e Papitto G. (2015). VADEMECUM LUPO:
Protocollo multidisciplinare antibraconaggio e strategia locale antiveleno.
Progetto LIFE12 NAT/IT/000807 WOLFALPS – Azione A5.

Supporto realizzato grazie al contributo LIFE, uno strumento finanziario
dell'Unione Europea

LIFE12 NAT/IT/000807



VADEMECUM LUPO

Premessa

Alla fine degli anni '70 il lupo era fortemente minacciato: pochi gli animali rimasti e ridotte le aree di presenza della specie. Nel tempo, per motivi di ordine diverso (politiche ambientali più attente, promulgazione di nuove leggi, graduale crescita di spazi e prede, mutato atteggiamento dell'uomo) lo status della specie è decisamente migliorato, in termini numerici e di areale geografico, fino ad arrivare ai nostri giorni, momento in cui il lupo è diffuso su tutta la penisola con numeri consistenti.

Oggi, accanto alle criticità di sempre (persecuzione diretta ed indiretta) ne sono però nate altre, tra cui i conflitti con vari portatori d'interesse (per es. allevatori, cacciatori) ed i conseguenti problemi di coesistenza tra uomo e lupo; oppure il crescente rischio di perdita dell'identità genetica della specie a causa del sempre più diffuso fenomeno dell'ibridazione con il cane (incroci e reincroci tra lupi e cani vaganti/randagi/inselvaticiti).

Su questa situazione si incardinano numerose problematiche alle quali la Polizia Giudiziaria, è spesso chiamata a far fronte. Le uccisioni illegali, le detenzioni di animali protetti e pericolosi, la commercializzazione degli stessi, i maltrattamenti sono infatti solo alcuni degli aspetti che vedono impegnata la Polizia Giudiziaria.

Ciò premesso, nell'ambito del Progetto LIFE WOLFALPS si è ritenuto utile promuovere la redazione di un vademecum che possa fornire gli strumenti necessari ad intervenire con competenza e per quanto di propria competenza in qualsivoglia scenario:

dall'atto di bracconaggio alla segnalazione di un animale ferito, dalla detenzione illegale alla notizia di ibridi.

Questo anche alla luce di una complessiva confusione di competenze nel merito e della carenza, ad oggi, di un quadro normativo che si adegui all'evolvere dello status della specie sul territorio.

Il “VADEMECUM LUPO - Protocollo multidisciplinare antibracconaggio strategia locale antiveleno” del Progetto LIFE WOLFALPS è un prodotto che ha richiesto un lungo periodo di confronti e modifiche, la cui versione finale descrive un approccio condivisibile da ogni Ente e Partner di Progetto. Ogni Ente potrà adeguarlo a seconda delle vigenti normative e regolamenti.

INDICE

1. INQUADRAMENTO DELLA SPECIE: ASPETTI BIOLOGICI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
1.1 Biologia	7
1.2 Distribuzione della specie in Italia.....	8
1.3 Vita sociale	12
1.4 Status e normative vigente	14
2. PROTOCOLLO OPERATIVO	
2.1 Rinvenimento di animale morto	17
2.1.1 <i>Acquisizione dati della persona che ha effettuato il ritrovamento e/o la segnalazione</i>	17
2.1.2 <i>Delimitazione del sito d'interesse</i>	17
2.1.3 <i>Richiesta d'intervento del Veterinario</i>	18
2.1.4 <i>Rilievi</i>	18
2.1.5 <i>“Estratto” del protocollo operativo</i>	19
2.1.6 <i>Rimozione della carcassa</i>	20
2.2 Ritrovamento di animale ferito o intrappolato	21
2.3 Gli Ibridi	22
2.3.1 <i>Indicazione operativa</i>	23
Breve Bibliografia di riferimento	25
Link utili	29

Allegato A	SCHEDA SEGNALAZIONE RITROVAMENTO LUPO MORTO	31
Allegato B	PROTOCOLLO “TIPO” PER PRELIEVI DI CAMPIONI BIOLOGICI DA CANIDI	32
Allegato C	RITROVAMENTO CANIDI MORTI PER SOSPETTO DI AVVELENAMENTO O A SEGUITO DI ATTIVITÀ ILLECITE <i>Protocollo operativo</i>	34
	SVILUPPO INDAGINI P.G. SU RITROVAMENTO CANIDI MORTI PER SOSPETTO DI AVVELENAMENTO O A SEGUITO DI ATTIVITÀ ILLECITE <i>Protocollo operativo</i>	40
	Sub allegato C/1 Dispositivi di protezione individuale	44
	Sub allegato C/2 Materiali per raccolta e contenitori sterili per confezionamento reperti	46
Allegato D	PRONTUARIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI	50

1. INQUADRAMENTO DELLA SPECIE: ASPETTI BIOLOGICI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le notizie riportate in questa sezione sono estratte dalle pubblicazioni disponibili sulla specie, in particolare dal Quaderno della Regione Emilia-Romagna redatto a cura dell'ISPRA. Vedi breve bibliografia di riferimento.

1.1 Biologia

Il lupo (*Canis lupus*) è un mammifero appartenente alla famiglia dei Canidi e all'ordine dei Carnivori. Diversi autori concordano che la popolazione italiana di lupo risulta sufficientemente differenziata dalle altre popolazioni euroasiatiche di lupo, al punto da poter esser considerata una sottospecie distinta (*Canis lupus italicus*).

Del suo genere (*Canis*) è la specie di maggiori dimensioni: i maschi adulti pesano in media 25-35 kg fino a un massimo di 45 kg e raggiungono una altezza al garrese (il punto più alto del dorso) non superiore ai 70 cm. La colorazione del mantello assume tonalità rossicce in estate e grigio-fulvo in inverno, quando il pelo è molto più lungo ed abbondante, conferendo all'animale un aspetto di apparente maggiore dimensione. In natura non è sempre facile distinguerlo da cani vaganti di razza e taglie simili; le tracce sono identiche a quelle di un grosso cane, anche se il lupo cammina quasi sempre in modo da lasciare una fila d'impronte disposte su una linea; ancor più caratteristico, inoltre, è il fatto che, nel caso di branco, ogni

esemplare poggia le proprie zampe sulle impronte del precedente con una tale precisione da rendere a volte difficile capire il numero dei componenti del gruppo.

1.2 Distribuzione della specie in Italia

Il lupo ha la capacità di adattarsi a differenti condizioni ecologiche, caratteristica questa che lo ha reso il mammifero terrestre selvatico più ampiamente distribuito nel mondo. Un tempo diffuso su tutto l'emisfero settentrionale ha visto, in epoca storica, una forte contrazione del suo areale a seguito della eradicazione operata dall'uomo; le conseguenze più gravi in termini di riduzione e frammentazione delle popolazioni si sono avute soprattutto nelle regioni temperate, più antropizzate rispetto a quelle settentrionali. In Italia il lupo era ampiamente diffuso sull'intera penisola fino alla metà del XIX secolo, venne poi sterminato sulle Alpi negli anni '20 e in Sicilia negli anni '40. La specie era inclusa tra le "specie nocive" perché considerata in competizione con l'uomo per alcune fonti alimentari, quali la selvaggina e il bestiame domestico. La caccia al lupo veniva remunerata tramite il pagamento di vere e proprie "taglie". La persecuzione, la deforestazione e il declino delle popolazioni di ungulati selvatici, sono state le cause che ne hanno determinato il declino. Negli anni '60 e '70 le popolazioni di lupo hanno raggiunto le dimensioni minime in Italia così come in tutta Europa. La popolazione italiana ha raggiunto il minimo storico all'inizio degli anni '70, quando Zimen e Boitani hanno stimato la presenza di circa 100 lupi in tutta la penisola. A tutela della specie nel 1971 è stato posto il divieto di caccia, reso definitivo dal 1976, anno in cui il lupo è stato riconosciuto

legalmente come specie protetta: da questo momento si è assistito alla spontanea ripresa della popolazione italiana, con una graduale ricolonizzazione della catena appenninica. Nel corso dei primi anni '80 la popolazione italiana è entrata in una fase di espansione naturale che ha condotto alla progressiva ricomparsa del lupo dapprima lungo la catena appenninica meridionale e centro-settentrionale. Negli anni '80 si è assistito a un notevole ampliamento dell'areale rispetto al decennio precedente; l'espansione è diventata evidente sia al centro-sud sia al nord, dove la specie è stata segnalata sull'Appennino tosco-romagnolo e ligure.

Il lupo poi ha ricolonizzato le Alpi occidentali dove è ricomparso nel 1992, raggiungendo Francia e Svizzera. L'attuale (2015) distribuzione del lupo in Italia comprende l'intera catena appenninica, dalla Liguria all'Aspromonte, con importanti nuclei anche nelle zone collinari del Lazio settentrionale e della Toscana centro-meridionale e parte delle Alpi. Dalle Alpi Marittime, infatti, la specie ha cominciato a ricolonizzare l'arco alpino occidentale raggiungendo progressivamente Piemonte e Valle d'Aosta, dove sono presenti la quasi totalità dei branchi stabili alpini del versante italiano, con una stima di 16 nel 2012 (Marucco et al. 2012). Anche i primi lupi in dispersione si sono documentati nelle Alpi centro-orientali già dagli anni 2000, ma è solo dal 2012 che si stabilisce il primo branco riproduttivo in Svizzera. L'ingresso infine di alcuni individui dalla popolazione dinarica della Slovenia e la documentazione del loro arrivo nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia sta permettendo la nuova ricongiunzione tra la popolazione appenninica e dinarica rimaste separate da oramai quasi due secoli. La prima riproduzione documentata in Lessinia nel 2013 tra un lupo maschio proveniente dalla popolazione dinarica e una lupa femmina proveniente dalle Alpi occidentali sancisce questo importante momento storico.

Attualmente il lupo in Italia è **distribuito in due sottopopolazioni**:

1) la **sottopopolazione peninsulare**, che occupa ormai l'intera catena montuosa dell'Appennino, dalla Liguria fino alla Calabria (Aspromonte), estendendosi al Lazio settentrionale e a buona parte della Toscana, dove, nel Parco Regionale della Maremma, raggiunge addirittura il mare.

Questa popolazione, tuttora in espansione, è costituita da circa 800 - 900 lupi, ed è stata descritta nel 1921 da Altobello come sottospecie distinta (*Canis lupus italicus*), classificazione recentemente confermata da analisi sia morfologiche che genetiche. La sottopopolazione appenninica è distinta geneticamente da tutte le altre popolazioni di lupo;

2) la **sottopopolazione alpina** occupa un'area che comprende la maggior parte delle Alpi occidentali in Italia, in Francia, in Svizzera ed è tuttora in fase di espansione.

Nell'aprile 2010 la presenza di un lupo maschio solitario di origine italiana è stata accertata, anche a seguito di identificazioni genetiche e fotografiche, in Val di Non (Trentino) e in Val d'Ultimo (BZ).

Successivi ritrovamenti documentano la presenza di diversi lupi in dispersione nell'areale alpino centro-orientale, a indicare una grande potenzialità di ricolonizzazione dell'arco alpino da parte della specie.

Questa sottopopolazione deriva in gran parte da quella italiana di lupi appenninici in dispersione che hanno ricolonizzato le Alpi a partire dai primissimi anni '90.

Due lupi sono stati osservati in Francia (Mercantour) per la prima volta nel 1992.

L'origine della popolazione di lupo alpino tramite ricolonizzazione spontanea da quella peninsulare è stata infatti certificata sia su base genetica che attraverso il monitoraggio di individui in dispersione muniti di collari satellitari. Attualmente ci sono

circa 100 - 120 lupi sulle Alpi (Katchenski et al. 2012).

Le due sottopopolazioni sono in continuità geografica e contatto demografico e attualmente in recente connessione con anche la popolazione dinarica e dei carpazi.

La ripresa del lupo in Italia è legata all'effetto sinergico di diversi fattori:

- a) **lo sviluppo socio-economico e industriale del nostro Paese** che, al termine della Seconda Guerra Mondiale, ha incentivato l'abbandono delle aree agricole meno produttive in montagna e collina;
- b) **l'aumento delle superfici ricoperte da foreste e boschi**, dovuto allo spopolamento delle campagne, delle aree montane e da azioni di rimboschimento, ha determinato la ricostituzione di ambienti naturali necessari all'espansione della fauna selvatica;
- c) **l'aumento di disponibilità di prede selvatiche**, dovuto all'espansione delle popolazioni di ungulati selvatici (cinghiale, capriolo, cervo e daino), avvenuta anche a seguito di programmi di reintroduzione, di ripopolamenti (cinghiale) e di una migliore gestione venatoria, ha ricostituito ampie disponibilità di prede; in particolare, il cinghiale ha avuto un'esplosione demografica che, dagli anni '50 in poi, ha interessato la maggior parte delle aree collinari e montane dell'Appennino;
- d) **l'elevato potenziale riproduttivo della specie**, congiunto alle notevoli capacità dispersive che sistematicamente portano i giovani ad abbandonare il territorio natale e viaggiare per chilometri in cerca di un nuovo territorio in cui insediarsi e formare un proprio branco;
- e) **l'emanazione di appropriate leggi e decreti di protezione**, che hanno fornito il quadro normativo necessario a sviluppare interventi di tutela della specie.

- f) **l’emanazione di leggi regionali per la tutela degli allevatori**, con il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, ha sicuramente consentito la riduzione degli abbattimenti illegali, che comunque rappresentano ancora oggi la principale minaccia alla sopravvivenza del lupo in Italia.

1.3 Vita sociale

Ogni popolazione di lupo è organizzata come una società complessa, suddivisa in unità riproduttive, i branchi, solitamente composti da una coppia dominante di riproduttori (coppia alfa), dai cuccioli nati nell’anno e da eventuali individui sub-adulti (di età inferiore ai 22 mesi) o di rango gerarchico inferiore, quasi sempre imparentati con la coppia dominante. In Italia il branco è composto, in tarda estate, in media da 2-8 individui.

Nel branco è presente una struttura gerarchica che riguarda entrambi i sessi e che viene mantenuta attraverso vari meccanismi di controllo sociale. I ruoli e le posizioni di ciascun individuo nel branco si traducono in un differente accesso alle risorse alimentari e alla possibilità di accoppiarsi e riprodursi. In genere in un branco c’è solo una coppia di riproduttori, mentre gli altri membri del gruppo non possono accoppiarsi se non in situazioni particolari; raramente gravidanze esterne alla coppia alfa vengono portate a termine.

Il lupo è specie monogama e territoriale, ogni coppia può restare unita per molti anni e utilizza il proprio territorio per la caccia e la riproduzione. I rapporti sociali all’interno di ciascun branco sono regolati da una gerarchia di comportamenti e di funzioni. La gestazione ha una durata di 58-63 giorni, al termine dei quali nascono dai 4 ai 6 cuccioli che alla nascita sono ciechi e sordi,

pesano circa 500 g e hanno scarse capacità di termoregolazione. La nascita avviene in una tana, situata in una zona poco accessibile all’uomo, scavata appositamente o ottenuta adattando quella di altre specie o in rifugi naturali come anfratti rocciosi, spesso in piccole radure nei boschi, dislocati all’interno del territorio del branco; attorno alla tana si concentra l’attività dell’intero branco e i membri del gruppo vi fanno ritorno portando il cibo alla femmina e ai piccoli. Dal quarto-quinto mese di vita i giovani assumono un mantello più folto, molto simile a quello degli adulti, e sono in grado di seguirli negli spostamenti. Dal settimo mese il giovane ha definitivamente assunto l’aspetto tipico della specie, ma il completamento dello sviluppo e il raggiungimento delle dimensioni definitive avviene ad un anno di età. Normalmente i giovani rimangono all’interno del branco sino al secondo anno di vita, quando raggiungono la maturità sessuale; a questo punto, se le risorse trofiche sono abbondanti, possono continuare la vita col branco, oppure, in alternativa, possono disperdersi, alla ricerca di un territorio idoneo alla formazione di un nuovo branco. I lupi in dispersione possono coprire grandi distanze, anche di diverse centinaia di chilometri. In una specie sociale come il lupo, la comunicazione riveste un ruolo primario.

I messaggi olfattivi riguardano soprattutto feci e urina, raspamenti del terreno per diffondere il secreto delle ghiandole interdigitali e hanno tutti funzione di marcatura del territorio del branco.

L’ululato, vocalizzazione tipica sonora della specie, è utile per localizzare i membri del branco a elevata distanza, per consolidare i rapporti del gruppo e coordinare le attività.

1.4 Status e normative vigente

Il quadro normativo italiano, coerentemente con le linee guida internazionali, dà priorità a una conservazione a livello di popolazione rispetto a quella rivolta alla tutela dei singoli individui. Esso demanda alle regioni ed alle province una larga parte delle competenze in materia di monitoraggio, gestione e riqualificazione faunistica, di realizzazione di eventuali piani di controllo, di risarcimento dei danni. All'interno delle aree protette è generalmente l'Ente parco ad essere responsabile di tali attività.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel 2002 pubblica il primo piano d'azione nazionale per la conservazione del lupo. Nel piano sono previste misure d'intervento per la conservazione del lupo di tipo specie-specifico che si complementano con quelle di tipo ecosistemico volte, più in generale, alla conservazione dell'ecosistema naturale. Nel piano, il bracconaggio è individuato come la principale causa di mortalità accertata del lupo. L'uso di lacci, armi da fuoco e veleno sono indicati come i principali mezzi di uccisione della specie.

Sul piano internazionale, la *Convenzione di Berna*, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge **5 agosto 1981, n. 503**, inserendo il lupo nell'Allegato II (specie strettamente protette) ne prevede una speciale protezione e ne proibisce in particolare la cattura, l'uccisione, la detenzione ed il commercio.

La **Direttiva Habitat** (92/43/CEE), inserisce il lupo nell'Allegato D (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa), proibendone la cattura, l'uccisione, il disturbo, la detenzione, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione.

La Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, **Convenzione di Washington**, recepita dal nostro Paese con legge 19 dicembre 1975, n. 874, impone una stringente regolazione del commercio, l'importazione, l'esportazione delle specie minacciate a livello globale.

Nella Convenzione la popolazione di lupo italiana è inserita nell'appendice II (specie potenzialmente minacciate).

A livello europeo, il regolamento CEE di applicazione della CITES (**Reg. 338/97 del 9 dicembre 1996**) include la popolazione italiana di lupo nell'Allegato A.

Tale quadro normativo impone una specifica autorizzazione per l'importazione di lupi, che viene concessa anche sulla base di una valutazione delle condizioni di mantenimento nel sito di arrivo.

A tale proposito la Legge **150/92** di applicazione della CITES ha introdotto una serie di obblighi per la captivazione di individui delle specie tutelate dalla convenzione, subordinandone la detenzione ad una verifica di idoneità delle strutture e a una specifica autorizzazione.

Sul piano nazionale, la legge 11 febbraio 1992 n. 157 inserisce il lupo tra le specie particolarmente protette (art. 2, c. 1) e il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, di recepimento della direttiva Habitat, inserisce il lupo nell'Allegato D, tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. La normativa italiana:

- vieta la cattura e l'uccisione, il disturbo, il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione del lupo (D.P.R. 357/97, art. 8, cc. 1 e 2);
- richiede una specifica autorizzazione per l'importazione di esemplari vivi o morti di lupo o di parti di essi (L. 874/75, 150/92);

- richiede l'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per ogni intervento di immissione in natura (D.P.R. 357/97, art. 12);
- richiede per ogni attività di cattura a fini scientifici di lupi sia un'autorizzazione regionale (L. 157/92, art. 4), sia un'autorizzazione del MATTM (D.P.R. 357/97, art. 11).

A completamento del quadro normativo va fatto cenno:

- al reg. 1069/2009 relativamente a quanto previsto dall'Art. 2 comma 2 lettera a) in merito allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici rinvenuti morti e sospette di essere infette o affette da malattie trasmissibili all'uomo od agli animali;
- all'ordinanza del Ministero della salute del 18/12/2008 come aggiornata e prorogata il 19/03/2009, il 10/02/2010, il 10/02/2012, il 03/03/2014 e il 10/02/2015 relativa ai casi di avvelenamento di esemplari di specie domestica o selvatica;
- alla legge n. 189 del 20/07/2004 sulle disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali con le modifiche al Codice Penale e all'introduzione degli articoli 544 bis e ter;
- al Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente che ha modificato il codice penale inserendo l'Art. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);
- all'Art. 300 (Danno ambientale) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. PROTOCOLLO OPERATIVO

Le indicazioni di seguito fornite si riferiscono a 2 casistiche principali: al rinvenimento di animale morto ed al ritrovamento di animale ferito o intrappolato.

Si illustra inoltre la casistica relativa al recupero/rinvenimento di esemplari ibridi tra lupo e cane.

2.1 Rinvenimento di animale morto

Le indicazioni che seguono sintetizzano le azioni da porre in essere qualora si intervenga su un animale morto.

2.1.1 ACQUISIZIONE DATI DELLA PERSONA CHE HA EFFETTUATO IL RITROVAMENTO E/O LA SEGNALAZIONE
 Pervenuta la segnalazione di un esemplare di canide morto, occorre intervenire sul sito di ritrovamento acquisendo in primo luogo i dati di chi ha ritrovato e/o ha segnalato il ritrovamento e raccogliere informazione sulle modalità dell'avvenuto ritrovamento.

2.1.2 DELIMITAZIONE DEL SITO D'INTERESSE
 In linea di massima e ove non occorranno motivi diversi di ordine pubblico (ad esempio: animale in mezzo alla carreggiata con rischio d'incidente) che costringano a spostare la carcassa, si isola il sito di rinvenimento dell'animale al fine di non consentire l'avvicinamento di terzi e di preservare l'integrità dell'area da eventuali inquinamenti o distruzione di quanto in essa contenuto.

2.1.3 RICHIESTA D'INTERVENTO DEL VETERINARIO

il coinvolgimento del veterinario ASL è raccomandabile ai fini dell'esclusione di una possibile malattia infettiva, come causa unica o concorrente nella morte dell'animale. Non è infatti da escludere *a priori* che un animale apparentemente morto per investimento (o causa simile: caduta, urto, ecc.), non fosse già debilitato per motivi di altra natura (malattia infettiva).

Inoltre, il successivo smaltimento della carcassa non soggiace al Reg. 1069/2009 solo allorquando il Medico Veterinario della ASL intervenuto escluda che la stessa sia trasmettitore di malattia infettiva.

2.1.4 RILIEVI

Qualora dunque, da una prima speditiva analisi, venga certificata morte da incidente (investimento, caduta, ecc.) o ascrivibile a cause naturali, nonché fugato il dubbio che l'evento accidentale sia stato eventualmente determinato da un pregresso stato di defedamento dell'animale perché avvelenato, indossati i Dispositivi di Protezione

Individuali (*guanti in lattice, mascherina*) si procede:

I) al rilievo di cui alla scheda (Allegato A);

II) al prelievo di alcuni peli con bulbo, o, meglio, di un campione di tessuto – circa 1 x 3 cm – o di altri campioni definiti dai rispettivi laboratori che effettueranno in sede le diverse analisi di laboratorio (Allegato B - dove sono riportate le indicazioni per il prelievo, la conservazione, nonché spedizione del campione).

Qualora, viceversa, l'animale (sempre sulla scorta di un primo esame) appaia morto per avvelenamento, a seguito di ferita da arma da fuoco o per altra azione

che si configuri come reato, si procederà così come previsto dal “Protocollo operativo per ritrovamento di fauna morta” (Allegato C).

2.1.5 “ESTRATTO” DEL PROTOCOLLO OPERATIVO

Ferma restando l'applicazione del protocollo sopra menzionato, si riassumono di seguito alcune delle azioni previste più significative:

- la delimitazione dell'area, è fondamentale al fine di “congelare la scena del crimine”, si utilizza nastro bianco e rosso impedendo ai non addetti ai lavori l'avvicinamento alla carcassa e l'inquinamento del sito; *il raggio dell'area sarà adeguato all'evento osservato (più ristretto in caso di morte per trappola o sparo, più ampio qualora si sospetti avvelenamento)*;
- si procede nell'immediatezza alla raccolta di sommarie informazioni testimoniali, ove ci sia l'opportunità di acquisire speditive informazioni da “chi possa aver visto qualcosa”;
- si fa riferimento alle figure istituzionali, e al Veterinario eventualmente intervenuto, per gli accertamenti previsti dalla legge (previa verifica della loro qualifica di PG - art. 3 della legge n. 283/1962) o si nominano altre figure istituzionali e non (del Parco, di fiducia), ausiliarie di PG;
- si procede all'ispezione del sito e della carcassa (a cura delle figure professionali intervenute sul sito) al fine di fissare (anche attraverso documentazione fotografica) ogni elemento che possa risultare utile per l'inquadramento dell'evento;
- si procede alla redazione del verbale di accertamento urgente su luoghi e cose;
- si effettua il sequestro probatorio dei reperti rinvenuti

e dei corpi del reato con contestuale refertazione ed eventuale nomina di custode giudiziario per le successive analisi ed approfondimenti (*medicina forense*);
si effettua l'eventuale sequestro preventivo per i mezzi illeciti di cattura e/o uccisione;

- ove risultino evidenze o sospetti di avvelenamento, andranno attivate le procedure per richiedere l'intervento dei nuclei cinofili antiveleno.

2.1.6 RIMOZIONE DELLA CARCASSA

In entrambi i casi (morte da incidente/naturale o morte da atto persecutorio), l'animale andrà conferito, al termine dei rilievi, al competente Istituto Zooprofilattico o al Centro di Medicina Forense o a altri centri designati dall'Istituto Zooprofilattico di competenza (a cui potranno essere richiesti i prelievi per la genetica se non è stato possibile effettuarli). Qualora siano accertate la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali da parte del medico Veterinario, la carcassa dovrà essere trasportata come previsto ai sensi del Reg. CE 1069/2009. Per il trasporto è comunque raccomandato l'utilizzo di mezzi con vano trasporto distinto dal vano guida e di contenitori a chiusura ermetica e con pareti lavabili. Il conferimento è finalizzato all'espletamento della necropsia e di tutte le opportune analisi utili ad individuare, nei tempi più rapidi possibili, le cause della morte. In caso di reato, gli elementi che emergeranno in questa fase, potranno orientare in modo significativo le successive attività d'indagine (rif. Prontuario - Allegato D).

Quanto sopra rappresentato fa riferimento alle situazioni più diffuse di reperimento degli animali morti; qualora

ci si dovesse imbattere in resti o animali mummificati o in avanzato stato di putrefazione, si valuterà di volta in volta, e sempre in accordo con le figure istituzionali intervenute, come procedere.

2.2 Ritrovamento di animale ferito o intrappolato

Qualora ci si imbatta o venga segnalato un animale ferito, si chiamerà immediatamente il Veterinario (ASL, ente Parco, altro) che procederà alle valutazioni del caso circa l'opportunità

di restituirlo, senza ritardo, alla vita selvatica. Se, viceversa, l'animale versa in condizioni tali da rendere necessario un ricovero, il Veterinario intervenuto procederà alla sua stabilizzazione disponendone il trasporto presso un Centro di Recupero della fauna Selvatica o presso area faunistica autorizzata, idoneo a ricevere lupi.

In entrambi i casi, durante la sedazione e prima del rilascio/conferimento, in accordo con il Veterinario ed indossati gli opportuni D.P.I. si proseguirà al rilievo dei dati descritti sopra (Allegato A, Allegato B).

Contestualmente, nell'ipotesi di azione criminosa, si procederà alla raccolta di tutti gli elementi utili alla redazione della notizia di reato (applicando il protocollo).

2.3 Gli Ibridi

Le notizie riportate in questa sezione sono estratte dalle Linee guida per la gestione degli ibridi lupo-cane in Italia – Progetto LIFE Ibriwolf

L'ibridazione tra cane (*Canis lupus familiaris*) e lupo (*Canis lupus*) è sicuramente un fenomeno avvenuto più volte nel corso della lunga storia della domesticazione del cane ma è soprattutto a seguito della frammentazione, rarefazione e riduzione delle popolazioni di lupo che è diventata una potenziale minaccia per l'integrità del patrimonio genetico della forma selvatica, anche a fronte del crescente numero di cani vaganti in gran parte della penisola.

Le aree a maggior rischio sono quelle in cui un elevato numero di cani vaganti si trova a convivere con popolazioni a basse densità di lupo; l'aumento del tasso di ibridazione rappresenta una grave minaccia per la biodiversità, poiché comporta la perdita dell'identità genetica del lupo. I rischi legati alla diffusione dell'ibridazione lupo-cane sembrano essere crescenti, con possibili ripercussioni negative sulla integrità genetica della popolazione italiana di lupo.

Stante questo quadro è dunque possibile che sia segnalata la presenza di animali anomali o ancora che l'individuo morto, ferito o illegalmente detenuto su cui si interviene abbia caratteristiche "anomale".

Il quadro normativo di riferimento in questi casi non è ben definito poiché manca una chiara definizione dell'ibrido e non è sancito se gli ibridi di specie protette siano a loro volta protetti. La **Convenzione di Washington** e il Regolamento di applicazione della CITES (**338/97/CE**) sono gli unici strumenti normativi che,

al contrario, fanno esplicito riferimento alla protezione degli ibridi, qualora nelle quattro generazioni precedenti abbiano avuto almeno un individuo parentale appartenente a una specie protetta. Con un quadro così poco definito, sono evidenti dunque le ripercussioni in ambito gestionale e conservazionistico, così come l'eventuale intervento in caso di reato.

2.3.1 INDICAZIONE OPERATIVA

Nel caso di rinvenimento di animale morto, ferito o intrappolato, seppur nel dubbio che sia un ibrido, sarà opportuno procedere come sopra descritto, ovvero "comportarsi" come se si trattasse di un lupo.

Qualora poi l'animale abbia caratteristiche morfologiche che lo rendono molto più simile a un cane che ad un lupo sarà opportuno rispettare quanto dettato dalle Linee Guida sopra richiamate, ovvero promuovere il ricovero dell'"ibrido" presso una idonea struttura ed attendere gli esiti della genetica che in questo caso assumerà particolare rilevanza, al fine di decidere la successiva sorte dell'animale.

L'invio di un'attenta documentazione fotografica agli esperti potrà, nell'attesa dei risultati, già dare chiari indirizzi operativi.

BREVE BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Altobello G., 1921. *Mammiferi IV, Carnivori*, pp. 38-45. In: Fauna d'Abruzzo e Molise, Colitti, Campobasso.

Apollonio M., Mattioli L., 2007. *Il lupo in provincia di Arezzo*, p. 164. Studi sulla Biologia della Fauna, eds. Le Balze, Montepulciano (AR).

Boitani L., 2003. *Wolf conservation and recovery*, pp. 317-340. In: *Wolves. Behavior, Ecology, and Conservation* (eds. Mech L. D., Boitani L.), University of Chicago Press, Chicago.

Boitani L., Ciucci P., 1998. *Wolf and dog depredation on livestock in central Italy*. *Wildlife Society Bulletin* 26:504-514.

Caniglia R., Fabbri E., Greco C., Galaverni M., Randi E. (2010a) *Forensic DNA against wildlife poaching: Identification of a serial wolf killing in Italy*. *Forensic Science International Genetetics* 4:334-338.

Caniglia R., Fabbri E., Greco C., Randi E., (2010b). *Monitoraggio della presenza del lupo (Canis lupus) in Emilia-Romagna tramite campionamento genetico non-invasivo*. In: Caniglia R., Fabbri E., Greco C., Randi E., eds. *Atti del convegno Ricerca scientifica e strategie per la conservazione del lupo (Canis lupus) in Italia*. Quaderni di Conservazione della Natura n. 33, Ministero dell'Ambiente ISPRA, pp. 19-66.

Capitani C., 2007. *Distribuzione e dinamica di popolazione del lupo in provincia di Arezzo*. In: Apollonio M., Mattioli L., 2007 - *Il lupo in Provincia di Arezzo*. Studi sulla biologia della fauna. Provincia di Arezzo, Le Balze, pp. 67-86.

Ciani F., 1988. *Valutazioni sulla presenza e consistenza del lupo in Appennino Tosco-Emiliano*. Relazione presentata al convegno del Gruppo Lupo Italia, Civitella Alfedena (AQ), 9-10 aprile 1988.

Ciucci P., Boitani L., 1999. *Nine-year dynamics of a wolf pack in the Northern Apennines (Italy)*. *Mammalia*, 63:377-384.

Ciucci P., Boitani L., 2010. *Monitoraggio del lupo tramite conta delle tracce su neve: criteri, limiti e condizioni di impiego*. In: Caniglia R., Fabbri E., Greco C., Randi E. (eds) *Atti del convegno. Ricerca scientifica e strategie per la conservazione del lupo (Canis lupus) in Italia*. Quaderni di Conservazione della Natura n. 33, Ministero dell'Ambiente-ISPRA, pp. 67-90.

Ciucci P., Boitani L., Francisci F., Andreoli G., 1997. *Home range, activity and movements of a wolf pack in central Italy*. *Journal of Zoology* 243:803-819.

Ciucci P., Reggioni W., Maiorano L., Boitani L., 2009. *Long-distance dispersal of a rescued wolf from the northern Apennines to the western Alps*. *The Journal of Wildlife Management*, 73:1300-1306.

Fico R., Angelucci S., Patumi I., 2005. *Accertamento dei casi di predazione sul bestiame domestico: metodi, validazione dei risultati e implicazioni gestionali. Lupo o cane: chi è stato?* *Biologia e Conservazione della Fauna*, INFS, 115:52-63.

Fico R., Angelucci S., Ciarrocca E. 2013. *Manuale delle attività investigative per i reati contro la fauna*. Majambiente Edizioni.

Gazzola A., Bertelli I., Avanzinelli E., Tolosano A., Bertotto P., Apollonio M., 2005. *Predation by wolves (Canis lupus) on wild and domestic ungulates of the western Alps, Italy*. *Journal of Zoology* 266:205-213.

Gazzola A., Capitani C., Mattioli L., Apollonio M., 2007. *Livestock damage and wolf presence*. *Journal of Zoology* 274:261-269.

Guberti, V., Francisci, F., 1991. *Cause di mortalità di 60 lupi raccolti in Italia dal 1984*. *Supplementi Ricerche di Biologia della Selvaggina* 19, 599-603.

Lovari S., Sforzi A., Scala C., Fico R., 2007. *Mortality parameters of the wolf in Italy: does the wolf keep himself from the door?* *Journal of Zoology*, 272:117-124.

Marucco F., Avanzinelli E., Dalmaso S., Orlando L., Boitani L., 2010. *Il lupo in Piemonte: azioni per la conoscenza e la conservazione della specie, per la prevenzione dei danni al bestiame domestico e per l'attuazione di un regime di coesistenza stabile tra lupo e attività economiche*. Rapporto 1999 -2010, Regione Piemonte.

Marucco F., Avanzinelli E., Boitani L., 2012. *Non-invasive Integrated Sampling Design to Monitor the Wolf Population in Piemonte, Italian Alps*. *Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy* 23:5-13.

Marucco F., Mattei L., Papitto G., Bionda R., Ramassa E., Avanzinelli E., Pedrini P., Bragalanti N., Martinelli L., Canavese G., Sigaud D., Pedrotti L., Righetti D., Bassano B., Agreiter A., Stadler M., Groff C., Fattori U., Tironi E., Malenotti E., Calderola S., Potocnik H., Skrbinsek T., 2014. *Strategia, metodi e criteri per il monitoraggio dello stato di conservazione della popolazione di lupo sulle Alpi italiane*. Progetto LIFE 12 NAT/IT/00080 LIFE WOLFALPS - Azione A2.

Matteucci C., 1992. *Preliminary data of ecology of a wolf population in northern Italy*. In: *Global trends in wildlife management*. B. Bobek & W. Perzanowski eds. *Swiat Press* 2:367-370.

Mattioli L., Capitani C., Avanzinelli E., Bertelli I., Gazzola A., Apollonio M., 2004. *Predation by wolves (Canis lupus) on roe deer (Capreolus capreolus) in north-eastern Apennine, Italy*. *Journal of Zoology* 264:249-258.

Mech L. D., Boitani L., 2003. *Wolves: Behaviour, Ecology, and Conservation*. University of Chicago, Chicago.

Meriggi A., Rosa P., Brangi A., Matteucci C., 1991. *Habitat use and diet in the wolf in northern Italy*. *Acta Theriologica* 36:141-151.

Milanesi P., Meriggi A., Merli E., 2011. *Selection of wild ungulates by wolves (Canis lupus L. 1758) in an area of the Northern Apennines Ethology, Ecology & Evolution (in press.)*.

Reggioni W., 2004. *Monitoraggio del lupo*. In: *Il ritorno del lupo nell'Appennino settentrionale* (eds Reggioni W., Moretti F.), pp. 29-57. Regione Emilia-Romagna, La Nuova Tipolito, Reggio Emilia.

Schenone L., Aristarchi C., Meriggi A., 2004. *Ecologia del Lupo (Canis lupus) in provincia di Genova: distribuzione, consistenza, alimentazione e impatto sulla zootecnia*. *Hystrix* 15:13-30.

LINK UTILI

www.lifewolfalps.eu

www.lifewolf.net

www.lifeantidoto.eu

www.medwolf.eu

www.ibriwolf.it

www.lifextra.it

www.centrograndicarnivori.it

www.centrouominielupi.it

www.lcie.org

www.life-coex.net

SCHEDA SEGNALAZIONE RITROVAMENTO LUPO MORTO

DATA RITROVAMENTO SESSO M F

ETÀ RILEVATORI

LOCALITÀ DI RITROVAMENTO

REGIONE PROVINCIA

COMUNE

COORDINATE X-COORD Y-COORD

SISTEMA DI COORDINATE Proiezione-Datum

UTM 32N WGS84 UTM 32N ED50

GAUSSBOAGA W ROMA40 Altro

MODALITÀ DI RITROVAMENTO

.....

.....

GRADO DI CONSUMO DELLA CARCASSA

poco consumata abbastanza consumata molto consumata

Istruzioni per la compilazione della SCHEDA

- DATA RITROVAMENTO: indicare la data in cui la carcassa è stata ritrovata o segnalata;
- SESSO, ETÀ: indicare il sesso e l'età dell'animale;
- RILEVATORI: indicare il nome del compilatore della scheda e la struttura di appartenenza;
- LOCALITÀ DI RITROVAMENTO: indicare il toponimo della località di ritrovamento, il Comune, la Provincia la Regione;
- COORDINATE e SISTEMA DI COORDINATE: indicare le coordinate specificando la proiezione cartografica e il Datum utilizzati;
- MODALITÀ DI RITROVAMENTO: descrivere brevemente come si è giunti al ritrovamento della carcassa. Indicare eventualmente se si tratta di ritrovamento autonomo o se la carcassa è stata segnalata da altri;
- GRADO DI CONSUMO DELLA CARCASSA: in base ai resti ritrovati, determinare il grado di consumo della carcassa;

PROTOCOLLO “TIPO” PER PRELIEVI DI CAMPIONI BIOLOGICI DA CANIDI

Il protocollo fornisce indicazioni sui prelievi da effettuarsi che potranno essere integrati con altri definiti da Istituti Zooprofilattici in sede regionale o da laboratori di genetica.

CAMPIONI DI SANGUE PRELEVATI DA ANIMALI VIVI SEDATI
(a cura del Veterinario) utilizzare vacutainer con anticoagulante EDTA (NON utilizzare vacutainer con eparina)

- prelevare circa 2-3 cc di sangue per ogni individuo
- trasferire 1 ml di sangue in 1 provetta eppendorf da 5 ml contenente 4 ml di LONGBUFFER
- trasferire 1 ml di sangue in 1 provetta eppendorf da 5 ml contenente 4 ml di LONGBUFFER
- trasferire 1 ml di sangue in 1 provetta eppendorf da 5 ml contenente 4 ml di LONGBUFFER
- mischiare sangue e buffer agitando le provette
- etichettare le provette; riportare l'identificazione nella scheda di campionamento e la data
- conservare in frigorifero (massimo per un mese), oppure conservare in congelatore

CAMPIONI DI TESSUTI PRELEVATI DA CARCASSE

- prelevare due frammenti di tessuto muscolare, ciascuno di circa 1 cm cubo, da ogni individuo
- il prelievo deve essere fatto con forbici o bisturi puliti alla fiamma per evitare contaminazioni
- se la carcassa è in cattivo stato di conservazione, prelevare dai tessuti meno decomposti
- trasferire ciascun frammento in 1 provetta eppendorf da 5 ml contenente 4 ml di ETANOLO o SILICA GEL

- etichettare le provette; riportare l'identificazione nella scheda di campionamento e la data
- conservare in congelatore

CAMPIONI DI PELI PRELEVATI DA ANIMALI VIVI O DA CARCASSE

- indossare guanti di lattice da laboratorio (per evitare contaminazioni)
- prelevare un ciuffo di almeno 20 peli con radice (controllare che i bulbi siano stati prelevati)
- trasferire ciascun ciuffo in 1 provetta eppendorf da 5 ml contenente 4 ml di ETANOLO o SILICA GEL
- etichettare le provette; riportare l'identificazione nella scheda di campionamento e la data
- conservare in congelatore
- l'estrazione del DNA da peli è problematica, quindi, quando possibile, prelevare campioni di sangue o tessuto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Si raccomanda di fotografare, se possibile, ogni animale vivo o carcassa, visualizzando, in particolare, ogni carattere morfologico che possa risultare anomalo (colore del mantello; mascherina facciale, colorazione delle zampe, polpastrelli, eventuali unghie bianche, eventuale sperone nelle zampe posteriori, coda, orecchie, dentatura...) e che possa indicare ibridazione fra lupo e cane domestico.

Le foto digitali potranno essere messe a disposizione degli Istituti Zooprofilattici e dei laboratori di riferimento, identificando con precisione a quali campioni biologici corrispondano.

RITROVAMENTO CANIDI MORTI PER SOSPETTO AVVELENAMENTO O A SEGUITO DI ATTIVITÀ ILLECITE

Protocollo Operativo

SCOPO	Definire uno standard di intervento in presenza di fauna selvatica – in particolare grandi carnivori – rinvenuta morta.
SOGGETTI COMPETENTI	<ul style="list-style-type: none"> • UPG e APG (conduzione operazioni accertamento); • Medico Veterinario IZS (in riferimento all'autopsia); • Medico veterinario ASL, oppure altri medici veterinari specializzati nominati ausiliari di PG, per relazionare su ipotesi morte animali.
DPI	Dispositivi di protezione per rischio biologico (Allegato C/1). Definiti anche in relazione ai piani di sicurezza definiti da ogni singolo Ente.
ATTREZZATURE	Nastro di segnalazione; macchina fotografica; cartellini con lettere/numeri per segnalazione; ABFO; fettuccia righello; GPS; materiali per raccolta e contenitori sterili per confezionamento reperti (Allegato C/2); nastro adesivo; spago e sigilli in piombo; torcia elettrica; modelli di verbale predefiniti.
PRIMO INTERVENTO	<ul style="list-style-type: none"> • DELIMITAZIONE area ritrovamento animale con nastro segnaletico per un raggio adeguato. Individuazione corridoio passaggio ed interdizione accesso all'area ai non addetti. • IDENTIFICAZIONE eventuali persone presenti sul posto e raccolta testimonianze (verbalizzazione

PRIMO INTERVENTO

ex art. 351 c.p.p. contestuale e/o successiva in caso di ipotesi di reato da uccisione, avvelenamento o bracconaggio);

- **INDIVIDUAZIONE** segnalante del rinvenimento della carcassa e raccolta testimonianza;
- **CHIAMATA** eventuale sul posto del veterinario ASL, competente ex D.P.R. n.320/1954 e O.M. Salute 18.12.2008 sul divieto di utilizzo di esche o bocconi avvelenati (ultima proroga del 3 marzo 2014). Il coinvolgimento del veterinario ASL è raccomandabile ai fini dell'esclusione di una possibile malattia infettiva, trasmissibile dagli animali all'uomo, come causa unica o concorrente nella morte dell'animale. Il successivo smaltimento della carcassa non soggiace al reg. CE n.1069/2009 solo allorché il veterinario escluda che la stessa sia trasmittitrice di malattia infettiva.
- **CHIAMATA** eventuale sul posto del veterinario ente parco (rinvenimento all'interno di area protetta), o altro professionista esperto in materia. Il veterinario intervenuto potrà confrontarsi con il veterinario dell'ASL e dare attuazione, se necessario, agli adempimenti di cui all'O.M. Salute 18.12.2014 e successive proroghe.2.2014 e successive proroghe.

RILIEVI


- **PIANIFICAZIONE** predisporre a mano libera una piantina dei luoghi, riportando quanto ubicato di interesse (carcassa, abitazioni, torrenti, strade, etc.), eventuali distanze di interesse (per es. carcassa da strada o da altre esche) ed organizzare i rilievi;

RILIEVI

- **SICUREZZA:** indossare i DPI;
- **PERLUSTRAZIONE:** perlustrare l'area delimitata intorno al luogo ove è stata rinvenuta la carcassa. Per tale ricerca si potrà procedere seguendo due diverse modalità:



un percorso a spirale, cioè partendo dalla carcassa si percorre seguendo una spirale immaginaria il territorio circostante;



un percorso a reticolo: cioè percorrendo la superficie per lunghezza. In caso di superfici ampie, occorre suddividerle a loro volta sfruttando anche confini naturali (torrenti, filari, siepi etc.).

Si faranno fotografie, partendo da una visione generale fino al particolare dell'area.

Verranno prese le coordinate GPS del punto ove rinvenuta la carcassa e di tutto quanto d'interesse rinvenuto sul posto.

In caso di sospetto avvelenamento si consiglia di effettuare verifiche per aree ad ampio raggio (1 kmq) alla ricerca di eventuali esche o carcasse di grandi mammiferi domestici o selvatici morti.

REPERTAIONE

- **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:** ogni elemento utile rinvenuto ai fini investigativi, incluso tracce di vomito o sangue, tracce di pneumatici/scarpe etc., rinvenuto nell'area va *in primis* fotografato sul posto (prima come si presenta e, poi, posizionandovi a fianco lettere/numeri e righelli o quanto utile per fornire un'idea delle dimensioni).
- **CONFEZIONAMENTO REPERTI:** prelevare - con guanti monouso o strumenti idonei sterili - i reperti per inserirli in idonei contenitori inerti appositamente etichettati (riportare il numero posto accanto il reperto che compare sulla fotografia) come di seguito esemplificato:

REPERTAIONE

SOPRALLUOGO N.		
COORDINATE	N.	E.
DATA		
LOCALITÀ		
ORA INIZIO		
ORA FINE		
FIRMA		

- **ACCORDIMENTI:** il prelievo va operato con attenzione al fine di non lasciare tracce biologiche inquinanti o alterare il campione; si dovrà aver cura di cambiare i guanti utilizzati e di pulire gli strumenti eventualmente venuti in contatto con altri elementi biologici. I reperti prelevati, in ipotesi di presunto avvelenamento o uccisione, vanno trattati come potenziali fonti di prova del reato;
- **ACCERTAMENTI SU CARCASSA E SPOSTAMENTO:** contestualmente si procede – come ai punti precedenti – per gli accertamenti sulla carcassa: il Veterinario intervenuto effettuerà *in situ* un primo esame ispettivo esterno, al fine di rilevare quanto utile per definire l'ipotesi di avvelenamento o su altre cause di morte. Si procederà ad annotare quanto visibile ad occhio nudo, a fotografare (generale poi particolare - i.e. lesioni, colonizzazioni entomologiche eventualmente presenti con riferimento metrico, anomalie di colori, posture atipiche, etc.), etichettare e poi spostare la carcassa, riporla in sacchi speciali per materiali patologici per portarla al competente IZS. Il Veterinario intervenuto si esprimerà sulla stima dell'intervallo post mortale, anche in comparazione con altre carcasse rinvenute. Le successive operazioni di prelievo e trasporto vanno coordinate con gli operatori istituzionali intervenuti sul posto che indicheranno anche le più opportune misure di conservazione.

ATTI DI PULIZIA GIUDIZIARIA (in presenza di ipotesi di uccisione, avvelenamento, bracconaggio o di altra causa di morte da azione antropica)

- **ACCERTAMENTI URGENTI:** in presenza di ipotesi di reato da uccisione, avvelenamento o bracconaggio, si redige un verbale di accertamenti urgenti ed irripetibili, ai sensi del richiamato art.354 c.p.p. Si avrà cura di descrivere dettagliatamente le operazioni eseguite e le prime risultanze che evidenziano l'esistenza di un *fumus* di reato, evitando di inserire osservazioni di carattere personale. L'atto in questione va sottoscritto anche dal medico Veterinario ASL (previa verifica della sua qualifica di PG - art. 3 della legge n. 283/1962) che attesta la causa di morte e l'ipotesi di avvelenamento, nonché dagli ausiliari di p.g. per attestare quanto da loro rilevato. In caso di ipotesi di avvelenamento il Veterinario predispone gli atti previsti dalla O.M. 18.12.2008 e ss.mm. (comunicazione Sindaco, ASL e scheda informativa per IZS). Per quanto rinvenuto d'interesse va redatto un verbale di sequestro probatorio, con descrizione dettagliata (si riportano i dati inseriti nell'etichetta) delle cose repertate e la motivazione.
- **SEQUESTRO DEI CORPI DI REATO E CUSTODIA:** in presenza di ipotesi di reato di uccisione, avvelenamento o bracconaggio, quanto d'interesse a fini investigativi rinvenuto sulla scena del crimine dovrà essere sottoposto a sequestro *ex art.354 c.p.* Negli atti deve essere indicato l'IZS cui sarà affidata la custodia e il nominativo del custode che potrà coincidere con il responsabile della struttura. Sul verbale si riporteranno anche i nominativi di coloro a cui i reperti verranno temporaneamente affidati per il solo trasporto (i.e. servizi ente parco, Veterinario ASL), al fine di garantire la rintracciabilità della filiera di custodia.

TRASPORTO REPERTI

- **TRASPORTO CARCASSA e REPERTI BIOLOGICI ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE:** si procede al trasporto della carcassa e dei reperti biologici o deperibili presso l'IZS competente per territorio finalizzato all'espletamento della necropsia per individuare, nei tempi più rapidi possibile (tenendo anche presente le disposizioni in materia di tempistica fornite dall'O.M. 18.12.2008 e ss.mm.), le cause, il meccanismo e la modalità della morte. Le operazioni di prelievo e trasporto vanno coordinate con igli operatori istituzionali intervenuti sul posto che indicheranno anche le più opportune misure di conservazione da adottare. Qualora siano accertate la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali da parte del medico Veterinario, la carcassa dovrà essere trasportata come previsto ai sensi del Reg. CE 1069/2009. Per il trasporto è comunque raccomandato l'utilizzo di mezzi con vano trasporto distinto dal vano guida e di contenitori a chiusura ermetica e con pareti lavabili. In caso di ipotesi di reato, la necropsia dovrà comunque essere autorizzata dal P.M. competente e il tutto dovrà essere custodito fino all'eventuale dissequestro su disposizione dell'autorità giudiziaria. Ovviamente, gli elementi che emergeranno in questa fase saranno decisivi per orientare in modo significativo le successive attività d'indagine.

SVILUPPO INDAGINI P.G. SU RITROVAMENTO CANIDI MORTI PER SOSPETTO AVVELENAMENTO O A SEGUITO DI ATTIVITA' ILLECITE

Protocollo Operativo

SCOPO	<p>Definizione delle attività di polizia giudiziaria – da svolgere a breve e medio termine – nel caso di ipotesi di reato di uccisione di animali a seguito del ritrovamento di fauna selvatica morta.</p> <p>A seguito delle attività di polizia giudiziaria condotte nell'immediatezza – sul sito di ritrovamento della fauna selvatica morta – lo sviluppo delle indagini può essere schematizzato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione di notizia di reato • Perlustrazioni • Testimonianze • Medicina forense • Gestione della comunicazione.
COMUNICAZIONE NOTIZIA REATO	<p>Si procederà a trasmettere, alla Procura della Repubblica competente, apposita comunicazione di notizia di reato corredata dagli atti di polizia giudiziaria redatti (verbale atti urgenti e verbale di sequestro e custodia, verbali di identificazione) e – ove possibile, visti i tempi ristretti per la convalida di atti pre-cautelari – dal fascicolo fotografico con didascalie esplicative.</p> <p>Nella comunicazione si avrà cura di evidenziare la necessità di disporre gli ulteriori accertamenti, a partire dalla necropsopia, necessari a definire l'ipotesi di reato, come sintetizzato nella seguente sezione sulla medicina forense.</p> <p>Inoltre, si avrà cura di descrivere l'analisi oggettiva del contesto socio-ambientale con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventuali precedenti persecuzioni nei confronti della fauna; • possibili conflitti in atto con attività economiche;

COMUNICAZIONE NOTIZIA REATO	<ul style="list-style-type: none"> • situazioni di contrasto tra cercatori di tartufi; • prossimità ad aree soggette a pianificazione venatoria • prossimità ad aree protette. <p>In casi particolarmente gravi, si avrà cura di consultare il pubblico ministero di turno al fine di pervenire, in tempi brevi, alla definizione di una strategia investigativa.</p>
PERLUSTRAZIONI	<p>Ove opportuno, si procederà a continuare la perlustrazione più ampia dell'area, finalizzata anche a prevenire ulteriori danni alla fauna selvatica, attraverso la ricerca/bonifica di eventuali altre esche, ed alla ricerca di elementi utili alle indagini.</p> <p>La perlustrazione deve essere programmata in modo tale da suddividere il territorio d'interesse in settori adiacenti su cui sovrapporre una griglia di lavoro (più o meno fitta in funzione delle risorse disponibili e dell'entità del problema); quotidianamente la superficie controllata dovrà essere cartografata, riportando il livello di dettaglio del controllo territoriale effettuato.</p> <p>Nel caso di rinvenimento di ulteriori cose e/o elementi utili alle indagini si procederà con le modalità indicate nella parte relativa alla refertazione e sequestro.</p>
TESTIMONIANZE	<p>La raccolta di tutte le informazioni possibili tramite le testimonianze svolge un ruolo importante. Queste, che hanno già avuto inizio nella prima fase, proseguono e si espandono nella seconda e sono finalizzate all'individuazione del/i responsabile/i, transitando anche attraverso una analisi territoriale che identifichi eventuali portatori d'interesse (tartufai, allevatori, agricoltori, apicoltori, ecc.) e la potenziale natura dei loro conflitti con la fauna selvatica e/o con l'ente amministratore del territorio.</p>

TESTIMONIANZE	Le informazioni acquisite sopra sono incrociate tra loro, indirizzate dai risultati della medicina forense ed arricchite dagli elementi derivati dalla attività d'indagine focalizzata sugli eventuali contesti che mano a mano emergono (intercettazioni telefoniche, perquisizioni, ecc).
MEDICINA FORENSE	<p>Il contributo reso dalla medicina forense in questo tipo di indagini è determinante, per cui è irrinunciabile una stretta sinergia tra le attività di rilievo condotte sul campo e il successivo lavoro dell'IZS. I risultati più importanti attesi dagli accertamenti necroscopici dell'IZS (che devono essere chiaramente esplicitati nella richiesta fatta a tale Istituto) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individuazione della causa e dell'epoca della morte; • tipizzazione delle eventuali lesioni rinvenute sulla carcassa; • tipizzazione della sostanza tossica e del principio attivo (eventualmente indicando il prodotto in cui esso è contenuto); • valutazioni sul contenuto stomacale di tipo macro e microscopico (cosa ha mangiato e a che specie appartiene); • ricerche di genetica forense sul contenuto stomacale (DNA su peli, unghia). <p>La relazione necroscopica deve riportare, possibilmente in un linguaggio non troppo tecnico, la descrizione degli aspetti "normali e anormali" rilevati, la localizzazione e tipologia delle lesioni eventualmente presenti, nonché dare un riscontro agli ulteriori quesiti posti dal magistrato. Dovrà essere tenuta presente la necessità di conservazione dei campioni al fine di poter disporre accertamenti tecnici irripetibili <i>ex art.</i> 360 c.p.p., in contraddittorio con l'indagato.</p>

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE	<p>Delle cinque categorie di attività individuate, la gestione della comunicazione, pur se apparentemente si configura come disgiunta dalle precedenti – tese alla individuazione delle fonti di prova e dei presunti responsabili – può essere strategica alla creazione di condizioni che favoriscono l'isolamento culturale del "crimine", oltre a evitare ipotesi di fiancheggiamento.</p> <p>La comunicazione si può suddividere in circolazione delle informazioni e rapporti con i media. La <i>circolazione delle informazioni</i> avviene all'interno degli addetti ai lavori, distinti in due gruppi: il titolare delle indagini con i suoi collaboratori e i soggetti preposti alla gestione del fenomeno sul territorio (i.e. aree protette, province e regione). Le informazioni correlate alle attività d'indagine per la individuazione dei responsabili, tutelate dal segreto investigativo, circolano solo all'interno del primo gruppo; viceversa le altre informazioni, se utili per una buona gestione del fenomeno sul territorio al fine di prevenire il perpetuarsi dei danni al patrimonio naturale, circolano tra i due gruppi.</p> <p>Nel rispetto e secondo le indicazioni del P.M. titolare delle indagini, i <i>rapporti con i media</i> devono essere gestiti al fine di rendere una doverosa informazione all'opinione pubblica, calibrate sulle esigenze investigative. Per quanto concerne le eventuali misure intraprese per garantire l'ordine pubblico, la comunicazione con i media sarà funzionale anche al fine di ottenere la condivisione di scelte, anche eccezionali, necessarie alla gestione della emergenza ed alla limitazione dei danni. È auspicabile che la comunicazione sia affidata ad un solo organo professionale che si riferisca ad entrambi i gruppi i quali, di concerto, evidenzino cosa, come e quando comunicare.</p>
-------------------------------------	---

RITROVAMENTO CANIDI MORTI PER SOSPETTO AVVELENAMENTO O A SEGUITO DI ATTIVITÀ ILLECITE

Protocollo Operativo

Dispositivi di protezione individuale

Il protocollo fornisce indicazioni sui DPI che dovranno essere integrate con i piani di sicurezza redatti da ogni singolo Ente per i propri operatori

DPI	DESCRIZIONE
Tuta di protezione	Indumento di protezione totale del corpo. La tuta deve essere completa di cappuccio con elastico, chiusura lampo anteriore con cuciture ricoperte con nastro adesivo o termosaldate, elastici ai polsi e alle caviglie - Cat III.
Guanti protettivi lavabili	Guanti in neoprene, interno lattice naturale, floccato in cotone, zigrinato. Lunghezza almeno 30 cm. Con certificazioni: EN374 (guanti di protezione contro agenti chimici e microorganismi), EN388 (guanti di protezione contro rischi meccanici), EN420 (requisiti generali) - Cat. III.
Guanti protettivi in nitrile monouso	Guanti in nitrile non sterili, ambidestri senza polvere. Marcatura CE con numero ente certificatore per protezione rischio chimico e biologico. Conformità UNI EN 455 per AQL non superiore a 1.5. Con certificazioni EN 374.

DPI	DESCRIZIONE
Maschera a pieno facciale	Facciale filtrante monouso (FFP2D). Certificato secondo norma EN 149:2001. Protezione contro inquinanti che presentano una media tossicità con efficienza filtrante fino a 12xTVL. Per una maggiore protezione da agenti contaminanti esterni si consigliano facciali filtranti pieghevoli confezionati singolarmente. Maschera a pieno facciale completa di filtro con schermo panoramico, in gomma siliconata, certificata EN 136 (maschera), EN 138 (raccordo filtro) e conforme alla normativa CE e filtro almeno P2 (da utilizzare solo nel caso non fosse correttamente indossabile la maschera respiratoria monouso).
Calzari protettivi	Calzare ambidestro con elastico al polpaccio.
Occhiali protettivi	Occhiale protettivo con ripari laterali rispondente alla normativa EN 166:2001.

RITROVAMENTO CANIDI MORTI PER SOSPETTO AVVELENAMENTO O A SEGUITO DI ATTIVITÀ ILLECITE

Protocollo Operativo

*Materiali per raccolta e contenitori sterili per
confezionamento reperti*

Il protocollo fornisce indicazioni sui metodi di campionamento, sulla conservazione dei reperti e sulle analisi che dovranno essere verificate ed eventualmente integrate con le indicazioni che perverranno in sede regionale dai laboratori di riferimento.

TIPO DI CAMPIONE	METODO DI CAMPIONAMENTO	CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE	TIPO DI ANALISI GENETICHE
Vestiaro e utensili protezione	Raccogliere con guanti monouso.	Disporre di contenitori o buste singole. Sigillare con piombi o altri dispositivi all'uopo idonei.	
Insetti, larve, uova, pupe	Raccogliere con guanti monouso.	Disporre singolarmente in provette con alcool etilico al 70% a chiusura ermetica.	

TIPO DI CAMPIONE	METODO DI CAMPIONAMENTO	CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE	TIPO DI ANALISI GENETICHE
Tessuti freschi o decomposti	Prelevare un frammento di almeno 2 cm di lato, laddove il tessuto appare più fresco, oppure l'intero organo o carcassa.	Disporre di contenitori o buste sigillate (tipo Whirl Pak) per campioni medi o piccoli o sacchi neri robusti per carcasse. Trasportare in poche ore al laboratorio a mezzo borse frigo o congelare.	<ul style="list-style-type: none"> • Identificazione specie • Identificazione individuo • Determinazione sesso • Paternità • Parentele
Tracce biologiche	Non asportare la traccia dalla superficie, ma prelevare la superficie o conservarla intera. In caso di dubbio consultare personale specializzato	Disporre di involucro idoneo tutto il reperto. Congelare o mantenere a temperatura ambiente in luogo asciutto.	<ul style="list-style-type: none"> • Identificazione specie • Identificazione individuo • Determinazione sesso
Escrementi	Campionare solo se freschi.	Disporre di contenitori o buste sigillati. Trasportare in poche ore al laboratorio a mezzo di borse frigo o congelare.	<ul style="list-style-type: none"> • Identificazione specie • Identificazione individuo • Determinazione sesso

TIPO DI CAMPIONE	METODO DI CAMPIONAMENTO	CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE	TIPO DI ANALISI GENETICHE
Peli	Raccogliere peli interi evitando di prendere quelli privi di bulbo pilifero. Non toccare/asportare il bulbo pilifero se richiesta analisi del DNA. Se peli adesi a superficie utilizzare scotch per asportarli. In caso di peli frammentati raccoglierli comunque per analisi morfologica comparativa.	Disporre preferibilmente di bustine di carta oppure, in alternativa, di plastica. Mantenere a temperatura ambiente, refrigerare o congelare.	<ul style="list-style-type: none"> • Identificazione specie • Identificazione individuo • Determinazione sesso • Paternità

PRONTUARIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI DI ORIGINE LEGISLATIVA STATALE

applicabili nelle più frequenti circostanze relative ad illeciti in materia di bracconaggio con particolare riferimento ai casi di avvelenamento della fauna selvatica



Corpo Forestale dello Stato

A cura del Gruppo di Lavoro del CFS riguardante il Lupo
(Ist. Capo del Corpo n.2333 del 9 novembre 2012) V.Q.A.F. Marco Panella
(Ispettorato Generale CFS - Ufficio per la Biodiversità • m.panella@corpoforestale.it)

NOTA PRELIMINARE

Il presente prontuario delle sanzioni amministrative e penali è orientato a perseguire gli illeciti in materia di bracconaggio con particolare riferimento ai casi di avvelenamento della fauna selvatica. Pertanto sono riportati prevalentemente quegli articoli e comma che perseguono responsabilità dei soggetti “utilizzatori” o “rivenditori al dettaglio” di prodotti fitosanitari ed altre sostanze velenose usate come esche.

Non sono contemplate nel prontuario ad esempio la maggior parte delle numerose sanzioni contenute nel recente D.Lgs. n.69 del 2014, essendo rivolte esclusivamente alle aziende titolari del marchio, dell’import-export, della sperimentazione, della produzione, dell’imballaggio, della pubblicizzazione, della distribuzione, del monitoraggio o dell’etichettatura dei prodotti fitosanitari.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

NOTA: Specifiche **NORME REGIONALI** possono integrare il quadro sanzionatorio sottoesposto.

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
Art. 2 Commi da 1 a 4 del D.Lgs. N.69/2014 <i>“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari”</i>	Fabbricazione, immagazzinamento, immissione sul mercato o impiego, al di fuori delle deroghe di cui all’articolo 28, paragrafo 2 del Regolamento 1107/2009, di un prodotto fitosanitario privo dell’autorizzazione prescritta dal regolamento (c.1) o privo del permesso al commercio parallelo* (c.2) o la cui composizione chimica è differente rispetto a quella autorizzata dall’autorità competente (c.3) o immette in libera pratica (c.4).	Regione	Sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all’interesse tutelato, all’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell’agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro. Inoltre l’art. 12 comma 1 prevede anche la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito

* DEFINIZIONE:
“commercio parallelo”
Art. 52 del regolamento 1107/2009
• Un prodotto fitosanitario autorizzato in uno Stato membro (Stato membro di provenienza) può, previa concessione di un permesso di commercio parallelo, essere introdotto, immesso sul mercato o utilizzato in un altro Stato membro (Stato membro d’introduzione), se tale Stato membro stabilisce

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
	<p>che la composizione del prodotto fitosanitario è identica a quella di un pro-dotto fitosanitario già autorizzato nel suo territorio (prodotto di riferimento).</p> <p>(NOTA: Prodotti non autorizzati sono quelli non inclusi o revocati dall'Allegato I del D.Lgs 194/1995 e succ. aggiornamenti. vedasi Banca Dati Ministero Salute: http://www.salute.gov.it/fitosanitariWeb_new/FitosanitariServlet)</p>		
Art. 3 Comma 3 del D.Lgs. N. 69/2014	Mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, nonché mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate in etichetta, salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194	Regione	Sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente e alle sue condizioni economiche, lo

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
			stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro. Inoltre l'art.12 comma 1 prevede anche la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito
Art. 23 Comma 1 D.Lgs. del 17-3-1995 n. 194. Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari. Come modificato da D.Lgs n.69/2014 art. 15	Mancato rispetto da parte degli utilizzatori dell'obbligo di conservare correttamente i prodotti fitosanitari in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'etichetta	Regione	Sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.500 euro
Art. 5 Comma 1 del D.Lgs. N. 69/2014	Vendita, distribuzione, smaltimento, immagazzinamento delle scorte esistenti	Regione	Sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
	dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalità definite dall'Autorità competente, salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il periodo di tolleranza può essere concesso solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente		Inoltre l'art.12 comma 2 prevede anche la sospensione per un periodo da 1 a 6 mesi del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito
Art. 5 Comma 2 del D.Lgs. N. 69/2014	Impiego delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalità definite dall'Autorità competente, salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il periodo di tolleranza può essere concesso solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente	Regione	Sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro
Art. 24 Comma 2 D.Lgs. del 17-3-1995 n. 194 (riferimento art. 3 comma 2 lett. d)	Nel caso di prodotti fitosanitari non autorizzati ma che siano destinati ad essere utilizzati in un altro Stato membro che ne abbia autorizzato	MIPAAF - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei	Sanzione amministrativa da lire euro 7.746,85 a euro 46.481,12

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
	l'impiego, il trasportatore che operi un trasporto in difformità delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto, o privo della documentazione prevista dalle norme vigenti o in difformità delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo	prodotti agroalimenti- mentari (ICQRF)	
Art. 25 Comma 3 D.Lgs. del 17-3-1995 n. 194 (riferimento art. 22 comma 7 lett. a)	Trattamento, nell'ambito di prove o di esperimenti a scopo di ricerca o di sviluppo, di derrate alimentari destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali o che non siano conservate separatamente dalle derrate alimentari destinate al consumo o che non siano smaltite in conformità alla normativa vigente nel più breve tempo possibile.	MIPAAF- ICQRF	Sanzione amministrativa da euro 7.746,85 a euro 46.481,12
Art 147. Comma 1 del R.D 27-7-1934 n. 1265 Approvazione	I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici e chiunque in qualsiasi modo faccia commercio di colori o di prodotti chimici per uso	Regione	Sanzione amministrativa da euro 20,66 a euro 206,58. A detta pena può essere aggiunta

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
del testo unico delle leggi sanitarie. <i>(superato dall'articolo 24 comma 1 e 2 del D.Lgs. 14-8-2012 n. 150)</i>	industriale e agricolo non possono vendere sostanze velenose che a persone conosciute o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di un attestato dell'autorità di pubblica sicurezza indicante il nome e cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dimostrino di aver bisogno delle sostanze stesse per l'esercizio dell'arte o della professione. In ogni caso debbono notare in un registro speciale da presentarsi alla autorità sanitaria a ogni richiesta, la quantità e la qualità delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome e cognome e domicilio, arte o professione dell'acquirente.		la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte fino a tre mesi. <i>(NOTA: La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge)</i>
Art. 24 Comma 1 del D.Lgs. 14-8-2012 n. 150 Attuazione	Chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari, presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei	MIPAAF-ICQRF Regione	Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi <i>(fino al 26/11/2015 le sanzioni sono in relazione con i divieti di cui al D.P.R. 23-4-2001 n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti")</i>	coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione.		a 20.000 euro. Ai sensi del comma 11 dell'art. 24 del D.Lgs. 14-8-2012 n. 150: <i>Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto è disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9.</i>
Art. 24 Comma 2 del D.Lgs. 14-8-2012 n. 150 <i>Vedi sopra</i>	Distributore che non accerta l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione.	MIPAAF-ICQRF Regione	Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro. <i>Vedi sopra</i>

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
Art. 24 Comma 3 del D.Lgs. 14-8-2012 n. 150 <i>Vedi sopra</i>	Titolare o dipendente che, all'atto della vendita, non fornisce all'acquirente le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1: <i>"A decorrere dal 26 novembre 2015, fatto salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti"</i>	MIPAAF- ICQRF Regione	Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. <i>Vedi sopra</i>
Art. 24 Comma 4 del D.Lgs. 14-8-2012 n. 150 <i>Vedi sopra</i>	Distributore che, all'atto della vendita, non fornisce all'utilizzatore non professionale, le info generali di cui all'articolo 10, comma 3:	MIPAAF- ICQRF Regione	Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
	<i>All'atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, all'acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.</i>		a 5.000 euro. <i>Vedi sopra</i>
Art. 24 Comma 5 del D.Lgs. 14-8-2012 n. 150 <i>Vedi sopra</i>	Distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'articolo 8	MIPAAF- ICQRF Regione	Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro. <i>Vedi sopra</i>
Art. 24 Comma 6 del D.Lgs. 14-8-2012 n. 150 <i>Vedi sopra</i>	Distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura <i>«prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali»</i>	MIPAAF- ICQRF Regione	Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 25.000 euro. <i>Vedi sopra</i>

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
Art. 24 Comma 7 del D.Lgs. 14-8-2012 n. 150 <i>Vedi sopra</i>	Utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici di cui all'articolo 12	MIPAAF- ICQRF Regione	Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro. <i>Vedi sopra</i>
Art. 24 Comma 8 del D.Lgs. 14-8-2012 n. 150 <i>Vedi sopra</i>	Chiunque effettua l'irrorazione aerea senza essere munito delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti di cui all'articolo 13	MIPAAF- ICQRF Regione	Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro. <i>Vedi sopra</i>
Art. 24 Comma 9 del D.Lgs. 14-8-2012 n. 150 <i>Vedi sopra</i>	Chiunque effettua l'irrorazione aerea in difformità alle prescrizioni stabilite dall'autorità competente nell'autorizzazione	MIPAAF- ICQRF Regione	Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro. <i>Vedi sopra</i>
Art. 24 Comma 10 del D.Lgs. 14-8-2012 n. 150 <i>Vedi sopra</i>	Utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 definite nel piano	MIPAAF- ICQRF Regione	Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. <i>Vedi sopra</i>

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
Art. 24 Comma 12 del D.Lgs. 14-8-2012 n. 150 <i>Vedi sopra</i>	Titolare di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8, che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita di cui all'articolo 16, comma 1	MIPAAF- ICQRF Regione	Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione
Art. 24 Comma 13 del D.Lgs. 14-8-2012 n. 150 <i>Vedi sopra</i>	Acquirente e utilizzatore che non adempie agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3	MIPAAF- ICQRF Regione	Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione
Art. 255 Comma 1 D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia	Abbandono o deposito di rifiuti ovvero immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee. <i>Vedi anche: Comma 3 art. 192:</i>	Provincia	Sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
<p>ambientale in relazione con Art. 192. comma 1,2 e 3 Divieto di abbandono di rifiuti</p>	<p><i>Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.</i> <i>Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate</i></p>		<p>pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. NOTA: <i>ai sensi dell'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del D.Lgs. 3-12-2010 n. 205 le sostanze più frequentemente usate per la fabbricazione di esche velenose sono classificabili come rifiuti pericolosi</i></p>
<p>D.Lgs. 14-9-2009 n. 133 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006</p>	<p>NOTA: <i>Le sanzioni del D.Lgs 133/2009 si applicano a quelle sostanze chimiche non classificate come prodotti fitosanitari o biocidi.</i> <i>Si tratta di sostanze raramente utilizzate illegalmente nella</i></p>		<p>Varie</p>

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
<p><i>che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)</i></p>	<p><i>fabbricazione di esche avvelenate.</i> <i>Per elenco sostanze autorizzate vedi Banca Dati MinAmbiente: www.dsa.minambiente.it/restrizionsostanze/ElencoSostanze_list.php?goto=59</i></p>		
<p>Art. 189 Comma 9-bis paragrafi 1-2 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” come mod. da L. 29 luglio 2010, n. 120</p>	<p>L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. NOTA: animali intossicati da esche velenose sono particolarmente soggetti a investimenti stradali</p>	<p>Comune</p>	<p>Sanzione amministrativa da euro 413 a euro 1.656 (pagamento entro 5gg. euro 289,10)</p>
<p>Art. 189 Comma 9-bis paragrafi 3-4 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada”</p>	<p>Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare</p>	<p>Comune</p>	<p>Sanzione amministrativa da euro 83 a euro 331 (pagamento entro 5gg. euro 58,10)</p>

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
come mod. da L. 29 luglio 2010, n. 120	un tempestivo intervento di soccorso		
Articolo 6 Comma 3 e 5 L. 7-2-1992 n. 150 combinato con D.M. 19 aprile 1996 <i>Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione</i>	Chi già deteneva alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del 1992, esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, era tenuto a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.	Servizio CITES-CFS	Sanzione amministrativa da euro 5.164,57 a euro 30.987,41

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
Articolo 5 Comma 2 e 6 L. 7-2-1992 n. 150	Violazione dell'obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, di comunicare le variazioni del luogo di custodia e l'avvenuto decesso degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo Forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.	Servizio CITES-CFS	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.098,74 a euro 9.296,22
Articolo 5 Comma 5, 5-bis e 6 L. 7-2-1992 n. 150	5. È fatto obbligo di marcare conformemente a standard internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, gli esemplari di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli cui si applicano le deroghe previste dal citato	Servizio CITES-CFS	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.098,74 a euro 9.296,22

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
	regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni. 5b. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, è istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2		
Articolo 8-bis Comma 1 e 1-bis della L. 7-2-1992 n. 150	Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse negli allegati CITES devono essere denunciate, entro dieci giorni dall'evento, al Servizio certificazione CITES	Servizio CITES-CFS	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 1.032,91

SANZIONI PENALI

Le violazioni penali trattate nel prontuario ai sensi del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, che introduce nel Codice Penale il nuovo articolo 131-bis, possono essere escluse dalla punibilità per particolare tenuità del fatto qualora ne ricorrano le condizioni.

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
Art. 146 Comma 1 del R.D. 27-7-1934 n. 1265 Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie	Chiunque, non essendo farmacista o commerciante di prodotti chimici, di droghe e di colori, fabbrica, detiene per vendere, vende o in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose	A.G.	Reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51.65 a euro 516.46
Art. 146 Comma 2 del R.D. 27-7-1934 n. 1265 Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie	I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere sostanze velenose e coloro che per l'esercizio della loro arte o professione ne fanno uso, se non tengono tali sostanze custodite in armadi chiusi a chiave e in recipienti con l'indicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze velenose	A.G.	Arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 206,58
Art. 2 Comma 1 e Art. 30 lettera b)	Abbatere, catturare, detenere mammiferi o uccelli particolarmente protetti	A.G.	Arresto da 2 a 8 mesi o ammenda da euro 774,69 a euro 2065,83

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
della Legge 11-2-1992 n. 157 <i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>	(NOTA: tra quelli soggetti ad avvelenamenti soprattutto lupo, martora, sciacallo dorato, lontra, gatto selvatico, tutte le specie di rapaci diurni e notturni)		e sospensione licenza da 1 a 3 anni. Sequestro armi e fauna
Art. 2 Comma 1 e Art. 30 lettera c) della Legge 11-2-1992 n. 157	Abbattimento, cattura o detenzione esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo	A.G.	Arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197 e sospensione licenza da 1 a 3 anni. Sequestro armi e fauna
Art. 2 Comma 1 e Art. 30 lettera h) della Legge 11-2-1992 n. 157	Abbattimento, cattura o detenzione specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita	A.G.	Ammenda fino a euro 1.549,197 e sospensione licenza da 1 a 3 anni. Sequestro armi e fauna
Art. 13 Comma 5 e Art 30 lettera h) della Legge 11-2-1992 n. 157	Esercizio di caccia con mezzi non consentiti	A.G.	Ammenda fino a euro 1549,37; in caso di recidiva sospensione licenza da 1 a 3 anni. Sequestro armi mezzi e fauna

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
Art. 13 Comma 5 e Art 21 lettera u) e Art. 30 lettera h) della Legge 11-2-1992 n. 157	Uso esche o bocconi avvelenati, vischio e altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili	A.G.	Ammenda fino a euro 1549,37; in caso di recidiva sospensione della licenza da 1 a 3 anni. Sequestro mezzi e fauna
Art. 11 Comma 3 lett. a), e) e f) e Art.30 Comma 1 L.6-12-1991 n.394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	Divieto nelle aree protette di attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali...; e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati	A.G.	Arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 103,29 a euro 12.911,42. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
<p>Articolo 1 Comma 1 e 2 Lett. f) e art.4 della L. 7-2-1992 n. 150 <i>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali (CITES) nonché norme per la commer- cializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</i></p>	<p>Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o comunque cessione di esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni (mod. più recente Reg. 750/2013) senza la prescritta documentazione, in violazione di quanto previsto dal Regolamento medesimo. <i>NOTA: Tra le specie di fauna selvatica autoctona suscettibili alle esche avvelenate in Allegato A figurano: lupo, gatto selvatico, lince, lontra, orso, istrice, uccelli rapaci diurni e notturni e altri uccelli (alcune specie di anatre, di aironi, le gru, la cicogna nera, il fenicottero, la spatola, alcuni columbidi, la gallina prataiola, ecc.).</i></p>	A.G.	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 7.746,85 a euro 77.468,53 e confisca degli esemplari. In caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni e ammenda da euro 10.329 a euro 100.329. Vedi, anche, l'art. 25-undecies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (<i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</i>) inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 121/2011 in relazione alla responsabilità degli enti per</p>

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
	<p>Applicazione agli ibridi Ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato al Reg. (UE) n. 750/2013 del 29/07/2013 che modifica il Reg. (CE) n. 338/97: <i>11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati</i></p>		<p>gli illeciti amministrativi dipendenti da reato</p>
<p>Articolo 2 Comma 1 Lett. f) e Art.4 della L. 7-2-1992 n. 150</p>	<p>Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, detiene, ...omissis..., esemplari appartenenti alle specie elencate</p>	A.G.	<p>Ammenda da euro 1.032,91 a euro 10.329,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno e confisca degli esemplari. In caso di recidiva, arresto</p>

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
	negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni. <i>NOTA:</i> <i>Non vi sono specie della fauna selvatica nazionale in allegati B e C attinenti alla problematica in argomento</i>		da tre mesi a un anno e ammenda da euro 10.329 a euro 100.329
Articolo 6 Comma 1 e 4 L. 7-2-1992 n. 150 combinato con D.M. 19 aprile 1996 <i>Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione</i>	È vietato a chiunque, in mancanza dell'autorizzazione del prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica al di fuori dei casi di cui al comma 6 e fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157. Allegato A D.M. 19 aprile 1996 Elenco delle specie previste dall'articolo 2 e per le quali è proibita	A.G.	Arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 7.746,85 a euro 103.291,38. <i>Vedi, anche, l'art. 25-undecies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) inserito dall'art. 2 del DLgs. 121/2011 in relazione alla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato</i>

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
	la detenzione di esemplari vivi: lupi, volpi, orsi, tassi, lontre, gatti selvatici, ungulati (esclusi gli ungulati d'allevamento), istrici		
Articolo 6 Comma 3 e 5 L. 7-2-1992 n. 150 <i>Vedi Sanzioni Amministrative</i>	Detenzione animali pericolosi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del 1992		
Articolo 5 Comma 2 e 6 L. 7-2-1992 n. 150 <i>Vedi Sanzioni Amministrative</i>	Variazioni del luogo di custodia e l'avvenuto decesso		
Articolo 5 Comma 5, 5-bis e 6 L. 7-2-1992 n. 150 <i>Vedi Sanzioni Amministrative</i>	Obbligo di marcare e registro di detenzione		
Articolo 8-bis Comma 1 e 1-bis della L. 7-2-1992 n. 150 <i>Vedi Sanzioni Amministrative</i>	Nascite o riproduzioni in cattività		

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
<p>Art. 27 Comma 1 del D.Lgs. 25-2-2000 n. 174 Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi. (Ai fini del presente decreto si intende per biocidi: i principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici)</p>	<p>Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1 (scopi di ricerca), chiunque immette sul mercato un biocida non autorizzato ai sensi dell' art. 3 del presente decreto. NOTA: Per elenco biocidi autorizzati vedi Banca Dati del MinSalute: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id</p>	A.G.	Arresto fino a tre mesi e ammenda da euro 516,46 a euro 5164,57

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
<p>Art. 27 Comma 2 del D.Lgs. 25-2-2000 n. 174 Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi</p>	<p>Mancata o non corretta osservanza delle condizioni cui è subordinata l'autorizzazione del biocida e nel caso di mancata o non corretta osservanza dei provvedimenti adottati dal Ministero della sanità, in relazione ad un biocida o una sostanza destinata ad essere utilizzata come principio attivo in un biocida, ai sensi degli articoli 8, comma 2, 18, commi 2 e 4, e 26.</p>	A.G.	Arresto fino a tre mesi e ammenda da euro 516,46 a euro 5164,57
<p>Art. 27 Comma 3 D.Lgs. 25-2-2000 n. 174 Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi</p>	<p>Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1 (scopi di ricerca), chiunque immette sul mercato un biocida a basso rischio senza la registrazione prescritta dal presente decreto</p>	A.G.	Ammenda da euro 516,46 a euro 5164,57
<p>Art. 27 Comma 4 D.Lgs. 25-2-2000 n. 174</p>	<p>mancata o non corretta osservanza delle condizioni a cui è subordinata la registrazione del biocida</p>	A.G.	Ammenda da euro 516,46 a euro 5164,57

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi	a basso rischio e nel caso di mancata o non corretta osservanza dei provvedimenti adottati dal Ministero della sanità, in relazione ad un biocida a basso rischio o ad una sostanza destinata ad essere utilizzata come principio attivo in un biocida a basso rischio, ai sensi degli articoli 8, comma 2, 18, commi 2 e 4, e 26.		
ART. 650 C.P. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), in relazione all'Art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 10.02.2012 "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati" (prorogata con O.M. del 14/1/2014 fino al 3 marzo 2015)	Divieto di utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo	A.G.	Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
ART. 650 C.P. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), in relazione all'Art. 1, comma 3, dell'O.M. 10.02.2012, (prorogata con O.M. del 14/1/2014 fino al 3 marzo 2015)	Obbligo di effettuare operazioni di derattizzazione e disinfestazione con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio	A.G.	Arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro
Art. 365 C.P. (Omissione di referto) in relazione all'Art. 2, comma 2, dell'O.M. 10.02.2012 (prorogata con O.M. del 14/1/2014 fino al 3 marzo 2015)	Mancato invio da parte del medico Veterinario privato all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio di eventuali campioni e in caso di decesso dell'animale anche la carcassa, al fine dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, accompagnati da referto anamnestico utile ad indirizzare la ricerca analitica	A.G.	Multa fino a 516 euro
Art. 361 C.P. (Omessa denuncia di reato da parte	Mancato invio da parte del medico Veterinario pubblico <i>Vedi sopra</i>	A.G.	Multa da 30 a 516 euro; per ufficiali/agenti di PG ex art.55 c.p.p.

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
di pubblico ufficiale) in relazione all'Art. 2, comma 2, dell'O.M. 10.02.2012			Reclusione fino ad un anno
Art. 328 C.P. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione), in relazione all'Art. 2, comma 2, e all'art. 3 dell'O.M. 10.02.2012	Omissione da parte dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio di acquisire eventuali campioni e in caso di decesso dell'animale anche la carcassa, al fine dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, accompagnati da referto anamnestico utile ad indirizzare la ricerca analitica. Omissione dell'obbligo da parte dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di sottoporre a necropsia entro 48 ore l'animale e di effettuare le opportune analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica entro 30 giorni dall'arrivo del campione	A.G.	Reclusione da sei mesi a due anni


NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
Art. 361 C.P. (Omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale) in relazione all'Art. 3, comma 2, dell'O.M. 10.02.2012	Omessa comunicazione da parte dell'Istituto zooprofilattico sperimentale degli esiti al medico Veterinario che ha segnalato l'evento, al Servizio Veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, al sindaco e, in caso di accertato avvelenamento, all'Autorità giudiziaria	A.G.	Multa da 30 a 516 euro; per ufficiali/agenti di PG ex art.55 c.p.p. reclusione fino ad un anno
Art. 328 C.P. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione), in relazione all'Art. 4 dell'O.M. 10.02.2012	Mancate disposizioni da parte del Sindaco per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti e mancata individuazione, entro 48 ore dall'accertamento della violazione dell' articolo 1, delle modalità di bonifica del luogo interessato dall'avvelenamento nonché a segnalare con apposita cartellonistica e a intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte	A.G.	Reclusione da sei mesi a due anni
Art. 544-bis. Codice Penale Uccisione (mod. L. 189/2004 e L. 201/2010)	Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale	A.G.	È punito con la reclusione da quattro mesi a due anni

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
Art. 544-ter Comma 1 e 2 Codice Penale Maltrattamento di animali. (mod. L. 189/2004 e L. 201/2010)	Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi	A.G.	È punito con la reclusione da tre mesi a 18 mesi o con la multa da 3.000 a 30.000 euro. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. Confisca obbligatoria e pene accessorie di cui Art. 544-sexies
Art. 56 C.P. Delitto tentato In relazione soprattutto con gli articoli del c.p. su uccisione e maltrattamento di animali	Chiunque compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, qualora l'azione non si compia o l'evento non si verifichi	A.G.	Pena stabilita per il delitto diminuita da un terzo a due terzi. Se il soggetto volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà
Art. 638 C.P. Uccisione o danneggiamento di animali altrui	Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri	A.G.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato. • a querela della persona offesa, con la

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
			reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro; • d'Ufficio (se commesso su 3 o più capi raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria), con la reclusione da sei mesi a quattro anni
Art. 674 C.P. Getto pericoloso di cose	Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti	A.G.	Arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206,58
Art. 727-bis. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di	Uccisione, cattura o detenzione fuori dai casi consentiti, di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e salvo i casi in cui l'azione riguardi una	A.G.	Arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4

NORMA	VIOLAZIONE	AUTORITÀ	SANZIONE
specie animali o vegetali selvatiche protette (Articolo introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121)	quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. <i>(NOTA: questo articolo si applica solo a specie protette non omeoterme – ovvero rettili, anfibi, pesci, invertebrati – non tutelati dalla 157/92 o dalla 150/92)</i>		

Foto di copertina Fulvio Beltrando



www.lifewolfalps.eu • info@lifewolfalps.eu